



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 03/39-2 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 280

del 20 giugno 2018

Prot. Gen. n. 55519

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che:

- con ordinanza n.215 datata 08 maggio 2018, veniva istituita la disciplina viaria temporanea di senso unico alternato sul cavalcavia autostradale sito in via Guastatori del Genio, per il periodo 14 – 24 giugno 2018, al fine di consentire i lavori di messa in sicurezza delle opere protettive del cavalcavia stesso;
- in data 14 giugno 2018, è pervenuta la nota n.53865, con cui la soc. Officine San Giorgio s.r.l., chiede la proroga dell'ordinanza, citata al punto precedente, fino al giorno 30 giugno 2018, al fine di consentire la conclusione dei lavori di messa in sicurezza del cavalcavia autostradale;

- **CONSIDERATO** che la viabilità sarà garantita dalla presenza di segnaletica temporanea prevista dal D.M. del 10-07-2002, nonché di un impianto semaforico e/o da movieri;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- **VISTI**:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA:

La **PROROGA** del provvedimento ordinatorio n.215/2018 fino alle ore **19:00** del giorno **30 giugno 2018**, in:

VIA GUASTATORI DEL GENIO:, tratto corrispondente al cavalcavia autostradale identificato con il n.106, nonché per circa mt.20,00 antecedenti lo stesso in ambedue le direzioni di marcia:

- inerente la disciplina temporanea di senso unico alternato, con l'obbligo di utilizzare un impianto semaforico e/o personale idoneamente abbigliato (movieri) e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione dei lavori.

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento dei lavori per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte del responsabile dei lavori.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. Officine San Giorgio s.r.l.:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali (impianto semaforico) e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (movieri);
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI